

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE
CONTENZIOSO C.N.S. Srl c/ E.R.S.U. di CATANIA

**RICORSO IN APPELLO c/o il Tribunale Civile di Catania avverso Sentenza n° 4771/2016 –
pubblicata il 23/09/16 – R.G. 836/2010 -**

TRA

l'E.R.S.U. di Catania – con sede legale in Catania – Via Etnea n. 570 - C.F. 80006770871 – P. I.V.A. 01264690874 – Codice univoco UFUZ63 - PEC: protocollo@pec.ersucatania.it, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Responsabile dell'Ente – dott. Valerio Caltagirone – nato in Valguarnera (EN) il 27/04/1959 - C.F. CLTVRM59D27L583C - giusto Decreto presidenziale di autorizzazione N° 04 del 08/03/2017, documentazione agli atti – elettivamente domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale dell'E.R.S.U. di Catania, di seguito per brevità denominato Ente;

E

l'Avv.to Egidio Incorpora, - C.F. NCRGMR54M30E602E – del Foro di Catania, con Studio legale in Catania 95129 – Via Aloi n. 46 – C.F. NCRGMR54M30E602E – P. IVA 01776180877 - codice IBAN IT 11 S 02008 16934 000300641530 - Pec egidio.incorpora@pec.ordineavvocaticatania.it – quale legale di fiducia dell'Ente =

PREMESSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTO il D.A. n. 860 del 23/02/2015 con il quale è stata nominata la componente studentesca del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.D.G.N. n. 3577 del 18/01/2017, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dott. Gianni Silvia – autorizza l'E.R.S.U. di Catania, ai sensi dell'art. 43, D.lgs. 118/2011, a ricorrere alla gestione provvisoria per l'anno 2017, relativa al primo quadrimestre dell'anno (entro Aprile 2017);

PREMESSO quanto sopra;

VISTO il CONTRATTO DI APPALTO - a seguito di gara a Pubblico Incanto esperita in data 30/07/1997 - per AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA MENSA presso la mensa "Centro" di Via Guglielmo Oberdan n. 174 "; stipulato in data 31

marzo 1998, tra l'E.R.S.U. di Catania ed il Consorzio Nazionale Servizi Srl (C.N.S.) – Esecuzione dell'Appalto per la C.N.S. = Soc. C.F.I. e COT (Consoziate)

Periodo contrattuale Anni 5 – con decorrenza dal 19 Gennaio 1998 al 18 Gennaio 2003;

La scadenza contrattuale potrà essere prorogata, mediante stipula di nuovo contratto, per un periodo non superiore a dodici mesi (un anno);

Ribasso offerto = 22,23%

Importo contrattuale complessivo = £. 10.918.908.000= oltre I.V.A. - Non verrà riconosciuta alcuna revisione prezzi per i primi due anni contrattuali;

CESSAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 2008, a seguito di Nuovo Incontro presso la Prefettura – in data 17/11/2008 – tra le parti in causa (E.R.S.U. – C.O.T. e C.N.S.) si è convenuto di incaricare di espletare il servizio alla Soc. C.O.T. (Consoziata) e C.N.S. sino alla data del 20 Dicembre 2008 al costo unitario indicizzato di €. 4,70=, fatta salva ogni eventuale diversa decisione del C.d.A.;

VISTO l'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO del 18/01/2010 – Presso il Tribunale Civile di Catania – Promosso dal C.N.S. c/ l'E.R.S.U. di Catania, con il quale chiede:

- che in assenza di valida proroga contrattuale si deve ritenere che il contratto si sia effettivamente sciolto alla sua naturale scadenza del 18/01/2003, da allora l'Amministrazione ha goduto del servizio in assenza di un qualsivoglia valido vincolo contrattuale (proroga, contratto, etc.), pertanto, si deve ritenere che l'Ente ha conseguito un chiaro vantaggio economico, (illecito arricchimento), avendo applicato lo stesso prezzo a pasto del contratto quinquennale (unico contratto in essere), senza revisione prezzi, **per il periodo 19/01/2003 – 20 Dicembre 2008**, con un significativo scempenso fra i costi del servizio effettuato dal C.N.S. ed il corrispettivo dato dall'Ente nel suddetto periodo (nelle more dell'espletamento di una nuova gara di ristorazione);
- Richiesta di risarcimento danni subiti per illecito arricchimento dell'E.R.S.U. per complessivi €. 1.484.539/00=, oltre interessi ed accessori;
- Interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Ente su N° 4 quesiti posti, con riserva di nominare a mezzo prova per testi.

VISTA l'allegata **Sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 – RG. N: 836/2010 - ESECUTIVA, come per legge, Trasmessa a quest'Ente**

– sia con nota a mezzo fax - del 15/11/2016, prot. 16494/I – dall'Avv. Carmela Mangalaviti sia a mezzo PEC del 16/11/2016, prot. 16516.- con Relazione di Notifica, da parte dell'Avv.to Ignazio Scuderi – difensore del C.N.S.=

con la quale è ACCOLTA la richiesta di illecito arricchimento senza causa proposta dal C.N.S. nei confronti dell'E.R.S.U. di Ct ;

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Catania, nella persona del Giudice – dott.ssa Mariapaola Sabatino – nell'udienza del 23/09/2016 CONDANNA l'E.R.S.U. di Catania :

- 1) al pagamento, in favore del C.N.S. della somma complessiva di €. 965.648,00=, per illecito arricchimento da parte dell'E.R.S.U. e conseguente mancato guadagno da parte del C.N.S., oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo;
- 2) al pagamento, in favore del C.N.S. delle spese legali di €. 5.000,00=, oltre I.V.A., CPA e Spese Generali come per legge;
- 3) Spese procedurali;

CONSIDERATA che la sentenza è esecutiva ed il termine ultimo utile per procedere in appello è il 22 marzo 2017;

VISTO il Decreto presidenziale n° 04 del 08/03/2017 di affidamento incarico legale all'Avv.to Incorpora Egidio – del Foro di Catania, documentazione agli atti;

Premesso quanto sopra,

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula tra le parti quanto segue:

ART. 1 – l'E.R.S.U. di Catania conferisce formale incarico legale all'Avv. to Egidio Incorpora di attivare tutte le procedure legali necessarie per procedere in appello avverso la Sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 – RG. N: 836/2010, nel contenzioso C.N.S. c/ E.R.S.U. di Catania, nonché qualsiasi azione riconosca utile negli interessi dell'Ente che rappresenterà presso il Tribunale di Catania;

ART. 2 – il corrispettivo per il presente incarico viene stabilito in complessivi 15.000,00 = (euro quindicimila/00) lordi e gli importi dovuti saranno liquidati da quest'Ente, a seguito di trasmissione fatturazione elettronica, ai sensi di legge, anche per acconti relativi alle singole fasi di attività.

Tuttavia, considerando il fatto che non è possibile una previsione certa dell'iter temporale dei procedimenti esecutivi, dalla data di affidamento incarico all'esecuzione finale (presentazione atti, udienza, rinvii, sospensioni, opposizioni, altro, ecc.), nè tantomeno quantificarne l'importo complessivo effettivo, data la non prevedibilità degli atti esecutivi necessari per la finalità giuridica prefissata, maggiori spese legali potranno essere accordati, se giustamente motivati, oltre che preventivamente autorizzati e perfezionati da quest'Ente, con un ulteriore impegno spesa;

ART. 3 – L'Avv.to Egidio Incorpora è tenuto al segreto in ordine ai procedimenti legali attuati nell'esercizio dell'incarico conferitogli.

In relazione all'incarico affidatogli ed alla connessa eventuale possibilità di procedere al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L. 31.12.1996, n. 675 e s. m. i. riguardante la tutela delle persone e/o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Avv.to Egidio Incorpora viene ad assumere la posizione di incaricato delle operazioni di trattamento di tali dati, nei limiti dei compiti del suddetto atto.

Pertanto, in base agli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dalla succitata legge n. 675/96 e s.m.i., è tenuto a non diffondere o comunicare a terzi dati di cui è venuto a conoscenza, in ragione del suddetto incarico conferitogli, al di fuori dei casi consentiti da specifiche disposizioni di legge.

ART. 4 – Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione contrattuale e mancata liquidazione delle somme stabilite al precedente art. 2, senza che l'Avv.to Egidio Incorpora possa pretendere o eccepire alcunchè.

Ciascuna delle due parti potrà recedere dal presente disciplinare d'incarico solo per giustificati motivi, attentamente vagliati dalle parti e con congruo preavviso.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare d'incarico, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Le parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dal presente disciplinare d'incarico, è competente il Foro di Catania.

ART. 5 - Il presente disciplinare d'incarico sarà repertoriato al Registro Protocollo Atti Privati dell'Ente e sarà soggetto alla Registrazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Catania - solo in caso d'uso e tutte le spese di registrazione, nulla esclusa, saranno a carico dell'Avv.to Egidio Incorpora, che accetta, non essendo l'E.R.S.U. di Catania considerato soggetto debitore d'imposta, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. del 26.4.86, n.131;

ART. 6 – Il responsabile del procedimento è il Sig. Marino Salvo – Resp.le del Servizio Contenzioso dell'Ente. ==

Tutta la documentazione citata nel presente Disciplinare di incarico legale, sarà consegnata "Brevi manu" all'Avv.to Egidio Incorpora. =

Catania, li **14 MAR 2017**

Letto, confermato e sottoscritto


E.R.S.U. di Catania
IL DIRETTORE
(dott. Valerio Caltagirone)

Il Legale Incaricato
(Avv.to Egidio Incorpora)

